



STATUTO

“ASD APS SPORT ABILITY ROCCARASO”

PREMESSA

E' costituita l'Associazione, non riconosciuta: “ **Associazione Sportiva Dilettantistica – APS SPORT ABILITY ROCCARASO**”, in breve “**ASD APS SPORT ABILITY ROCCARASO**” avente la natura di associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. N. 117 del 3/07/2017, del Codice Civile e della normativa in materia denominata di seguito detta anche Associazione.

L'Associazione “**ASD APS SPORT ABILITY ROCCARASO**”, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

L'Associazione “**ASD APS SPORT ABILITY ROCCARASO**” accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché allo Statuto e al regolamento di della Federazione Italiana Sport Paraolimpici Ipovedenti e Ciechi (FISPIC) al quale l'Associazione stessa delibererà di aderire ed infine a anche a quello del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP).

Art.1

(Natura, denominazione e sede)

L'associazione “**ASD APS SPORT ABILITY ROCCARASO**” ha natura di associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3/07/2017, del Codice Civile e della normativa in materia denominata di seguito detta anche Associazione.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale in VIA ROMA 50, nel comune di Roccaraso (AQ) (Regione Abruzzo).

L'eventuale trasferimento della sede non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2

(Finalità e Attività)

“L'Associazione Sportiva esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di



Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI/CIP, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva."

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, culturali e sportive dilettantistiche in generale, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:

"promuovere ed organizzare corsi sportivi e di promozione sociale sviluppando, attraverso lo sport, la cultura ed il turismo, occasioni ed opportunità in inclusione sociale e indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni di opportunità di volontariato ed inclusione sociale."

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5, comma 1 del D.Lgs. n.117 del 3/07/2017:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. T) del D. Lgs. N.117 del 03/07/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. I) D.lgs. n. 117 del 03/07/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53 del 28/03/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. D9 del D. Lgs. N. 117 del 03/07/2017,
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. K) del D. Lgs. N. 117 del 03/07/2017.

L'associazione, in particolare, si propone di:

- promuovere e organizzare attività sportive dilettantistiche nelle discipline sportive riconosciute e attività sportive specifiche paraolimpiche di: Calcio, Giochi tradizionali, Orientamento, Turismo Equestre, Tennis, Pallavolo; trekking, Camminate, Escursioni, Equitazione, Golf, Padel, Arti Marziali da esibizione, Kick Boxing da esibizione, Danza Classica e Danza Moderna, attività da svolgersi all'interno di palestre e all'esterno, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva, nel rispetto dei principi, delle regole e competenze del CONI, FISPIC e CIP;
- diffondere la pratica dello sport mediante la promozione e organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili e amatoriali, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, con altre associazioni e con le federazioni sportive del CONI, della FISPIC e del CIP, garantendo comunque la sua autonomia, dedicando particolare cura all'azione promozionale e ricreativa;
- organizzare attività culturali e sportive a in tutti i livelli ed espressioni, organizzare corsi per operatori sportivi, turistici, culturali e di perfezionamento tecnico/culturale;

GC MVB MDN LA NB GA ADN

- organizzare le attività del tempo libero ed il turismo sociale e giovanile anche in collaborazione con altre organizzazioni, al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi di interesse culturali, storico, paesaggistico, religioso, le tradizioni le tradizioni popolari, le vacanze studio e le attività legate ai viaggi per scopi turistici e sportivi;
- informare ed interessare l'opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle attività ricreative e culturali e di promozione sociale, quali eventi culturali, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, tavole rotonde, convegni, tornei, ecc. istituendo anche propri organi di informazione, attività editoriali, emittenti radiofoniche e televisive, siti internet, come supporto alla divulgazione delle attività della FISPIC e del CIP;
- promuovere ed organizzare corsi di formazione professionale e delle attività culturali di interesse sociale con finalità educative e indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento, al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro;
- organizzare corsi di formazione ed attività in ambito sportivo, culturale e di promozione Sociale.

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. N. 117 del 03/07/2017.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del D. Lgs. N. 117 del 3/07/2017 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle d'interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, gli amministratori attesteranno il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, d. Lgs. N. 117 del 3/07/2017.

L'Associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 D. Lgs. n. 117 del 3/07/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari ed eventuali dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Runtz ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con la finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione

GE

MVB

KOM

La

MB

GE

AM

comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 gg da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile ed è stabilita pari ad euro 50,00.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali secondo le regole STABILITE NEL SUCCESSIVO ART. 16;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N.117 del 3/7/2017;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito, le modalità di versamento e i termini stabiliti annualmente dall'organo competente.

ART. 5

(Volontariato e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci.

ART.6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7

(organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (se nominato o richiesto per legge)

Ge MB MAN LA MB GA ADH

- Organo di revisione legale dei conti (se nominato o richiesto per legge)

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo, se nominato, che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2397, secondo comma del C.C.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che siano in regola con il versamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva o della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina associata e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI, della FISPIC o di altro organismo riconosciuto dal CONI a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ART.8

(assemblea dei soci)

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Compongono l'assemblea con diritto di voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento ed iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia documento d'identità, non più di un associato. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presiedere dai convenuti all'Assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 gg prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno ed eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(Compiti dell'assemblea)

L'Assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, quando previsto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

GC

MVB

MDN

LL

MB

GH

ADM

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

(Organo di Amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero di tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica 4 anni ed i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica 4 anni ed i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'art. 2382 C.C. al conflitto d'interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del C.C. l'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli art. 13, 14, 15 e 17, comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 3/07/2017
- Disciplina l'ammissione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- Documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 D.Lgs. n. 117 del 3/07/2017
- Cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea insieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 13

(Il presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e organo di amministrazione. Il Presidente convoca l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14

(Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato dall'assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.Lgs. n.117 del 3/07/2017. Esso è monocratico ed è composto da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. N. 117 del 3/7/2017 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. N. 117 del 3/07/2017, ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee tenuto a cura del consiglio;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo(se nominato), e degli altri organi sociali, tenuta a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

GC

MMB

MBR

LA

GA

AMM

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 gg dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra eventuale entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017.

ART. 18
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19
(Divieto di distruzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 D.Lgs. n.117 del 03/07/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs. n.117 del 03/07/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Viene predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21
(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.117 del 3/07/2017 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'associazione è tenuta ad approvare depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

ART. 22
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

GE

MVB

MVB

LA

MB

GA

Am



ART. 23
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. N. 117 del 3/07/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117 del 3/07/2017.

ART. 25
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano L'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 26
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 27
(Devoluzione del Patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono esenti in fase di registrazione presso l'agenzia delle entrate dall'imposta di registro e di bollo così come previsto dall'art.82 codice terzo settore comma 3. Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2023.

Il Presidente dell'Assemblea *G. Cipriani*

Il segretario dell'Assemblea *M. Bucci*

Letto e sottoscritto. Firme dei costituenti

Giulia Cipriani *G. Cipriani*

Mariavittoria Bucci *M. Bucci*

Luigi Liberatore *L. Liberatore*

Angelo Di Masso *A. Di Masso*

Giorgio Anselmicchio *G. Anselmicchio*

Matilde Di Natale *M. Di Natale*

Maddalena Bellusci *M. Bellusci*